

Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 4

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2002, N. 20 (NORME CONTRO ALLA VIVISEZIONE)

La presente è una legge di pura modifica della precedente disciplina della vivisezione, contenuta nella legge regionale n. 20 del 2002.

Di quest'ultima, in osservanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 2004, vengono in particolare abrogati:

- l'art 2, che vietava sul territorio regionale l'allevamento, l'utilizzo e la cessione di cani e gatti a fini di sperimentazione nonché la vivisezione a scopo didattico;
- gli artt. 3 e 4 che, rispetto al suddetto divieto, prevedevano sanzioni e attività di vigilanza.

La legge in esame introduce inoltre:

- la necessità di stretta aderenza ai disposti legislativi statali per le attività di allevamento e fornitura di animali da esperimento;
- la previsione di valutazioni periodiche da parte del Comitato etico regionale in merito alle pratiche di utilizzo degli animali a fini scientifici o sperimentali con la finalità di predisporre appositi protocolli tecnici, applicabili in via facoltativa, che consentono di evitare inutili sofferenze.